

TI_GERICHTE 30.2018.18 vom 5. November 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-11-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2018.18

FR: TI_GERICHTE 30.2018.18 du 5 novembre 2018

IT: TI_GERICHTE 30.2018.18 del 5 novembre 2018

Regeste

Nozione di decisione. Diritto di essere sentito. Tempestività dell'opposizione. Notifica irregolare. Richiesta di revisione. Rinvio e trasmissione degli atti alla cassa di compensazione per l'emanazione di due distinte decisioni su opposizione

Erwägungen

E. 1

LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato, l'assicuratore deve emanare per iscritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Secondo l'art. 49 cpv. 2 LPGA una domanda relativa a una decisione d'accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione. L'art. 49 cpv. 3 LPGA prevede che le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l'interessato. Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali (art. 52 cpv. 1 LPGA). Le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici (art. 52 cpv. 2 LPGA). La procedura d'opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili (art. 52 cpv. 3 LPGA). Come emerge da una sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 al consid. 5.2, “ [...] per determinare se si tratta di una decisione o no occorre considerare le condizioni materiali dell'atto contestato, in particolare se l'autorità competente abbia inteso creare una relazione giuridica obbligatoria e con carattere d'imperio fra l'autorità amministrativa e il cittadino (da ultimo sentenza 2C_282/2017 del 4 dicembre 2017 consid. 2.1 con riferimenti) ”. Nella citata sentenza 2C_282/2017 del 4 dicembre 2017 al consid. 2.1, il TF ha affermato che nel diritto pubblico la nozione di decisione in senso largo concerne di principio ogni risoluzione emanata da un'autorità che è destinata a produrre un effetto giuridico concreto o a constatare l'esistenza o l'inesistenza di un diritto o di un obbligo; in senso stretto è un atto che, rispondendo a questa definizione, interviene in un caso individuale e concreto. L'Alta Corte ha rammentato che semplici dichiarazioni, come opinioni, comunicazioni, prese di posizione, raccomandazioni od informazioni non rientrano nella categoria di decisioni, in mancanza di un carattere giuridico vincolante. Per stabilire se si è in presenza o meno di una decisione, occorre considerare le caratteristiche materiali dell'atto che può essere qualificato come decisione se, per il suo contenuto, ne ha le caratteristiche, anche se non è intitolato come tale e non presenta alcuni elementi formali tipici di una decisione, quali l'indicazione dei mezzi di diritto (sentenza 1C_532/2016 del 21 giugno 2017, consid. 2.3.1, sentenza 2C_271/2012 del 14 agosto 2012 consid. 1.3, non pubblicato in DTF 139 II 384). Va ancora

evidenziato che con sentenza 9C_646/2017 del 9 marzo 2018, in ambito di LAVS, al consid. 4.2, con riferimento alla citata sentenza 2C_282/2017 del 4 dicembre 2017 (e alla DTF 130 V 288 consid. 2.3), il Tribunale federale ha ribadito che per determinare se si è in presenza o meno di una decisione occorre considerare le caratteristiche materiali dell'atto. L'Alta Corte ha rammentato che un atto può essere qualificato come decisione se, per il suo contenuto, ne ha le caratteristiche, anche se non è intitolato come tale e non presenta determinati elementi formali tipici di una decisione, quale l'indicazione dei mezzi di diritto (DTF 143 III 162, consid. 2.2.1 pag. 164, DTF 134 V 145 consid. 3.2 pag. 148) e che la decisione che presenta un vizio di forma (per esempio, assenza dei mezzi di diritto o di motivazione) non deve comportare alcun pregiudizio alla persona interessata (art. 49 cpv. 3 LPGA). Va infine rammentato che le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (art. 53 cpv. 1 LPGA). L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (art. 53 cpv. 2 LPGA). L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso (art. 53 cpv. 3 LPGA).

2.3. Nel caso di specie la vertenza trae origine da uno scritto dell'8 maggio 2018 dell'avv. dott. RA 1 alla Cassa di compensazione tramite il quale, con riferimento all'estratto conto dei contributi personali 2017 del 4 aprile 2018 (doc. 16), ha rilevato una "strana situazione", nel senso che gli acconti per il pagamento dei contributi richiesti sono sempre stati bassi ed i conguagli invece elevati, con conseguente pagamento di interessi di mora ed ha chiesto spiegazioni in merito (doc. 15; consid. 1.2). Dopo aver ricevuto la procura sottoscritta dalla ricorrente, l'amministrazione il 25 maggio 2018 ha comunicato all'avv. dott. RA 1 di aver calcolato gli acconti sulla base di un utile presumibile di fr. 15'700 poiché non è mai stato domandato alcun adeguamento e gli ha chiesto di indicare gli utili presumibili del 2017 e del 2018 così da poter adeguare le richieste d'acconto (doc. 11). Il 1° giugno 2018 la ricorrente ha prodotto quanto richiesto (doc. 10) ed il 4 giugno 2018 l'amministrazione ha fissato i contributi per il 2017 e 2018 sulla base delle indicazioni fornite (doc. 8 e 9). Il 22 maggio 2018 ed il 26 giugno 2018 la Cassa ha invece calcolato gli interessi per i contributi 2015 (doc. 12, fr. 2'845.45) e per i contributi 2016 (doc. 7, fr. 836.70) Il 12 luglio 2018 l'insorgente ha preso atto della lettera del 25 maggio 2018 dell'amministrazione che aveva spiegato il motivo del calcolo degli interessi di mora 2013 e 2014, contestandone il contenuto e rilevando che le tassazioni fiscali emesse in quegli anni avrebbero dovuto indurre la Cassa ad adeguare gli acconti richiesti. La ricorrente ha chiesto di stornare a suo favore gli importi di fr. 3'567.15, fr. 2'441.20 e fr. 253.85, figuranti nell'estratto conto dei contributi personali 2017 del 4 aprile 2018, che ritiene indebitamente fatturati ed ha affermato che l'amministrazione non ha diritto di pretendere interessi moratori (doc. 5). Essa ha allegato uno specchietto con l'ammontare dei redditi privati dal 2010 al 2017 e gli acconti richiesti e le dichiarazioni della Cassa del 6 febbraio 2012 (due) e dell'11 febbraio 2014 (una) con l'indicazione dei contributi incassati e degli interessi di mora negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 (per questi ultimi due anni solo la dichiarazione dei contributi incassati). Con scritto del 18 luglio 2018, qui impugnato, l'amministrazione, in risposta alla lettera del 12 luglio 2018 della ricorrente, ha spiegato per quale motivo ha calcolato i contributi d'acconto dovuti dall'insorgente sulla base di un importo di fr. 15'700 ed ha allegato gli estratti conto dei contributi personali per

gli anni 2003-2004 e 2008-2014 (doc. 4). La Cassa ha concluso affermando di confermare “ le nostre decisioni e i relativi interessi di mora ” (cfr. consid. 1.10). 2.4. In concreto lo scritto del 18 luglio 2018 della Cassa non contiene i mezzi di diritto e non è intitolato “ decisione ” o “ decisione su opposizione ”. Esso è sommariamente motivato e non indica a quali eventuali decisioni si riferisce, limitandosi a citare la “ lettera del 12.07.2018 ” della ricorrente (doc. 4). Ciò, tuttavia, non è sufficiente per negarne la qualifica di decisione; è infatti lampante che l’atto in esame implica un rapporto giuridico e vincolante tra la Cassa e la ricorrente, la prima confermando “ le nostre decisioni e i relativi interessi di mora ” e la seconda dovendoli pagare (cfr. sentenza 9C_646/2017 del 9 marzo 2018, consid. 4.3; cfr. anche sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018, consid. 5.2). Tuttavia, nella misura in cui la ricorrente chiede la restituzione degli importi di fr. 12'270.55 (fr. 6'008.35 quali interessi di mora pagati per gli anni 2013 e 2014; fr. 6'008.35 poiché contabilizzati in doppio nell’estratto conto 2017 [a cui ha in seguito apparentemente rinunciato; cfr. doc. IX] e fr. 253.85 indicati quali interessi di mora per l’anno 2013 e contabilizzati nell’estratto conto 2017 [a cui ha in seguito apparentemente rinunciato; cfr. doc. IX]), in via subordinata di fr. 6'008.35, richiesti per la prima volta con lo scritto del 12 luglio 2018 (doc. 5), dopo la domanda di spiegazioni dell’8 maggio 2018, il ricorso al TCA si rivela irricevibile a va trattato quale opposizione alla decisione del 18 luglio 2018 (art. 52 LPGA). Infatti il 18 luglio 2018 l’amministrazione si è espressa per la prima volta sulla richiesta di restituzione degli interessi di mora del 2013 e del 2014 e dunque sull’implicita (vista la richiesta di restituzione) domanda di revisione. La Cassa, su questo punto, dovrà emettere una decisione su opposizione che indichi le ragioni per le quali accoglie o rifiuta l’implicita domanda di revisione delle decisioni sugli interessi di mora del 3 maggio 2017 (doc. 18; per fr. 253.85 per i contributi 2013 per “ ritardato pagamento ”), del 14 marzo 2017 (doc. 19; fr. 2'441.20 per contributi del 2014 per “ discrepanza tra acconti versati e fissazione definitiva (25%) ”) e del 7 marzo 2017 (doc. 20; fr. 3'567.15 per contributi del 2013 per “ discrepanza tra acconti versati e fissazione definitiva (25%) ”). Nella misura in cui la ricorrente chiede l’annullamento delle decisioni del 22 maggio 2018 (interessi per contributi del 2015 per “ discrepanza tra acconti versati e fissazione definitiva (25%) ”) e del 26 giugno 2018 (interessi per contributi del 2016 per “ discrepanza tra acconti versati e fissazione definitiva (25%) ”), essa domanda in realtà l’annullamento della decisione, che su questi argomenti va intesa quale decisione su opposizione (inoltrata il 12 luglio 2018; doc. 5), del 18 luglio 2018, tramite la quale l’amministrazione ha confermato “ le nostre decisioni e i relativi interessi di mora ” (doc. 4). 2.5. Per i motivi che seguono la “ decisione su opposizione ” del 18 luglio 2018 non può essere confermata e deve essere annullata con rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori approfondimenti, sia a causa della sua carente motivazione sia perché le parti non hanno prodotto tutta la documentazione necessaria per stabilire se la Cassa ha agito conformemente alla legge o se vi è stata una violazione delle norme dell’OAVS. A questo proposito va rammentato che per l’art. 24 cpv. 1 OAVS nell’anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d’acconto a scadenze periodiche. L’art. 24 cpv. 2 OAVS prevede che le casse di compensazione stabiliscono i contributi d’acconto sulla base del reddito presumibile dell’anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l’ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile. Il marg. 1146 delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN), prevede che le casse di compensazione

determinano i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Si fondano di principio sul reddito determinante dell'ultima decisione di fissazione dei contributi. Inoltre per l'art. 24 cpv. 3 OAVS se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto. Le DIN, al marg.1153, prevedono che se durante l'anno di contribuzione o dopo la fine di quest'ultimo risulta che il reddito conseguito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS). Esse li adeguano immediatamente se dall'ultima tassazione fiscale risulta che il reddito conseguito è sostanzialmente aumentato o diminuito rispetto a quello inizialmente previsto e, quindi, i contributi d'acconto pagati al momento sono troppo bassi o elevati. In concreto con la " decisione su opposizione " del 18 luglio 2018 l'amministrazione si è limitata a sostenere che in virtù dell'art. 24 cpv. 4 OAVS, per il quale le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare se richiesto i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile, spettava alla ricorrente chiedere l'adeguamento degli acconti dei contributi. La Cassa non ha invece preso posizione sulla specifica censura dell'interessata secondo cui incombeva all'amministrazione stessa modificare gli acconti sulla base delle ultime tassazioni fiscali (cfr. doc. 5, lettera/opposizione del 12 luglio 2018). Il diritto di essere sentito comprende l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (cfr. DTF 141 IV 249; sentenza 6B_966/2014 del 6 marzo 2017, consid. 2; STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2). Ora, poiché su questo aspetto, rilevante per la ricorrente, l'amministrazione è rimasta silente, occorre constatare una violazione del diritto di essere sentito. La violazione non può essere sanata da questo Tribunale poiché gli atti prodotti dalle parti sono incompleti. In primo luogo non sono state prodotte le decisioni di fissazione dei contributi quale indipendente anteriori al periodo 1.1.2015 – 31.12.2015 se non quelle per il 2013 e 2014 emesse tuttavia il 7 marzo 2017 (doc. 20) ed il 14 marzo 2017 (doc. 17), ossia successivamente alla richiesta di acconti per il 2015 e 2016. Non è pertanto possibile stabilire se l'amministrazione nel calcolare gli acconti dei contributi per gli anni 2015 e 2016 ha applicato l'art. 24 cpv. 2 OAVS per il quale le casse possono fondarsi per il calcolo dei contributi d'acconto sul reddito determinante sull'ultima decisione di fissazione dei contributi. In secondo luogo la ricorrente ha trasmesso le tassazioni fiscali cantonali dal 2010 in poi (cfr. allegato doc. F1: tassazione cantonale 2010 del 28 marzo 2012: reddito attività indipendente pari a fr. 164'559; doc. F2: tassazione cantonale 2011 del 13 marzo 2013: reddito da attività indipendente pari a fr. 141'120; doc. F3: tassazione cantonale 2012 del 9 aprile 2014: reddito da attività indipendente pari a fr. 201'674; doc. F4: tassazione cantonale 2013 del 20 aprile 2016: reddito attività indipendente pari a fr. 285'081; tassazione cantonale 2014 del 20 aprile 2016 con reddito da attività indipendente di fr. 360'952), allorché determinante per il calcolo dei contributi sociali dovuti dagli indipendenti, sono, semmai, di norma, i redditi evinti dalla tassazione dell'imposta federale diretta (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS). Del resto le

sole tassazioni fiscali, anche se federali, non sarebbero comunque sufficienti per stabilire se la Cassa ha applicato ossequiosamente l'art. 24 cpv. 3 OAVS per il quale se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto. Infatti non è dato a sapere quando l'amministrazione è venuta a conoscenza delle tassazioni federali. Ora il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire, con la sentenza 9C_709/2007 del 20 settembre 2008 che "[...] le casse di compensazione non sono obbligate, prima dell'emanazione di una decisione contributiva, di richiedere gli incarti fiscali degli assicurati e di andare alla ricerca di notifiche di tassazione cresciute in giudicato, essendo piuttosto il compito delle autorità fiscali di trasmettere i dati necessari [...]". Inoltre, anche se si volesse ritenere, per pura ipotesi di lavoro, che la Cassa aveva a disposizione tutti gli atti necessari per calcolare acconti sulla base di un importo superiore rispetto a quello di fr. 15'700 utilizzato dall'amministrazione fin dall'affiliazione della ricorrente quale indipendente alla fine degli anni '90 / inizio anni 2000 (cfr. doc. da 27 a 33), occorre ancora stabilire se ciò è sufficiente per considerare che gli interessi non sono dovuti. Il TF ha infatti già avuto modo di affermare nella DTF 134 V 405 al consid. 7.1 che "[...] l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla cassa di compensazione (DTF 134 V 202 consid. 3.3.1 pag. 206 con riferimenti)". In queste condizioni poiché la Cassa non ha spiegato all'insorgente le ragioni per le quali malgrado gli importanti redditi realizzati negli ultimi anni gli acconti non sono mai stati adeguati verso l'alto, violando così il suo diritto di essere sentita, e non essendo possibile, sulla sola base degli atti prodotti dalle parti, accertare il momento a partire dal quale l'amministrazione è venuta a conoscenza dell'aumento dei redditi dell'interessata, gli atti devono essere rinviati alla Cassa per l'emanazione di una nuova decisione su opposizione. Non va dimenticato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 cpv. 1 LPGa, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3). L'amministrazione non può rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3 e riferimenti). In queste condizioni non è necessario stabilire in questa sede se l'opposizione del 12 luglio 2018 contro la decisione del 22 maggio 2018 è tardiva come sostenuto dalla Cassa. Spetterà all'amministrazione prendere posizione anche su tale aspetto. Il TCA rileva comunque, circa la prova della notifica alla persona assicurata di una decisione formale emessa dall'amministrazione, che in ambito di assicurazioni sociali, il Tribunale federale, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 295, al consid. 5.9, ha rammentato: "(...) 5.9 Per quel che concerne più precisamente la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione, si ricorda che per giurisprudenza l'onere della prova incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e che la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; DTF 121 V 5 consid. 3b pag. 6; cfr. pure DONZALLAZ, op. cit., n. 1263 segg.). L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica

o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; DTF 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46). Nel caso di specie, l'UAM non è stato in grado di fornire la prova (secondo il grado della verosimiglianza preponderante) dell'avvenuta notifica della sua comunicazione nella sfera di influenza ("Machtbereich") del destinatario (v. sentenza 8C_621/2007 del 5 maggio 2008 consid. 4.2). Né la Corte cantonale, che ha persino escluso la sussistenza, per l'UAM, di un obbligo di informazione individuale e personale ai frontalieri, ha ritenuto necessario approfondire oltre la questione tralasciando così in particolare di sentire il datore di lavoro del ricorrente, il quale, da parte sua, ancora in occasione dell'udienza del 25 settembre 2009 aveva categoricamente negato di essere stato informato, tramite la posta o P. SA, sul diritto alla sanatoria. Di conseguenza ci si può e deve basare sulla dichiarazione dell'insorgente che sostiene di essere venuto a conoscenza di detta possibilità soltanto con la decisione di affiliazione d'ufficio del 17 febbraio 2009." Questo concetto è stato confermato in sentenze successive, tra cui quella pubblicata in DTF 142 IV 125, dove, in ambito penale, il TF ha precisato che se l'autorità penale notifica un decreto d'accusa mediante invio postale semplice, ossia con modalità non conformi all'art. 85 cpv. 2 CPP, le incombe l'onere di provare la notificazione e la data in cui è avvenuta. La prova della data di ricezione del decreto da parte del suo destinatario – unica determinante – non può essere considerata fornita dal semplice richiamo ai tempi usuali di consegna degli invii postali (consid. 4). Non può poi essere sottaciuta la circostanza che il 22 maggio 2018 l'amministrazione ha ricevuto dall'avv. dott. RA 1 la procura sottoscritta in suo favore dalla ricorrente " nei suoi rapporti con l' _____ " (doc. 13) e pertanto l'invio della decisione di medesima data sugli interessi di mora per i contributi 2015 apparentemente direttamente all'insorgente (cfr. doc. 12), potrebbe configurare una notifica irregolare del provvedimento amministrativo che non deve pregiudicare i diritti della persona assicurata (cfr. art. 49 cpv. 3 LPGA; cfr. anche artt. 38 PA e 107 cpv. 3 OG in vigore sino al 31 dicembre 2007 e art. 49 LTF; DTF 111 V 150; RCC 1991 p. 393). La notifica irregolare di una decisione (a valere quale violazione del diritto di essere sentito, DTF 129 V 73) – ad eccezione dell'assenza totale di notifica – non comporta in sé la nullità della stessa con la conseguenza che il termine per impugnarla non inizia a decorrere (DTF 129 I 364, 122 V 194, 122 I 97, 111 V 150 ; STFA I 565/2002 del 6 maggio 2003, C 168/00 del 13 febbraio 2001; Rhinow/Koller/Kiss , öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, 1996, n. 380s). Ad eccezione del caso di assenza di notifica che, come detto, comporta la nullità della decisione, la notifica irregolare non influisce sulla sua validità né sulla sua esistenza, ma ha come conseguenza giuridica che il termine di ricorso non inizia a decorrere (Stadelwieser, Die Eröffnung von Verfügungen, 1994, p. 157; Moor , Droit administratif, vol. II, 2002, p. 313). Gli effetti di una decisione viziata da irregolare notifica vengono semplicemente differiti (Rhinow/Krähenmann , Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, n. 84 cifra VI p. 285 e ivi giurisprudenza; ZBl 1984 p. 426; STFA I 398/03 del 14 giugno 2004). La sanzione legata ad un vizio di notifica consiste quindi nel fatto che all'interessato la comunicazione difettosa non deve cagionare pregiudizio, la

notifica producendo i suoi effetti solo al momento in cui colui al quale la comunicazione deve essere fatta ne viene a conoscenza (VPB 1978 Nr. 96; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2006, p. 353; Rhinow/Krähenmann, op. cit., p. 283; STFA C 196/00 del 10 maggio 2001 consid. 1b; DTF 99 V 182 consid. 3); La Cassa dovrà prendere in considerazione anche questo aspetto. Alla luce di quanto sopra esposto la “ decisione su opposizione ” del 18 luglio 2018 va annullata e l’incarto rinviato alla Cassa affinché, dopo aver esaminato l’intera fattispecie conformemente a quanto descritto in precedenza, stabilisca nuovamente, spiegandone dettagliatamente le ragioni, se l’interessata deve pagare gli interessi per i contributi dovuti negli anni 2015 e 2016. 2.6. In queste condizioni, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va accolto e l’incarto rinviato alla Cassa di compensazione. Per quanto concerne la restituzione degli interessi dovuti per gli anni 2013 e 2014, l’amministrazione dovrà emettere una decisione su opposizione con la quale dovrà spiegare se sono dati o meno i presupposti per una revisione delle decisioni di fissazione dei contributi del 3 maggio 2017 (doc. 18; per fr. 253.85 per i contributi 2013 per “ ritardato pagamento ”), del 14 marzo 2017 (doc. 19: fr. 2'441.20 per contributi del 2014 per “ discrepanza tra acconti versati e fissazione definitiva (25%) ”) e del 7 marzo 2017 (doc. 20; fr. 3'567.15 per contributi del 2013 per “ discrepanza tra acconti versati e fissazione definitiva (25%) ”) e di conseguenza per la restituzione degli importi chiesti dall’insorgente in sede di ricorso. Circa la fissazione degli interessi per gli anni 2015 e 2016 l’amministrazione, dopo aver esaminato tutti gli atti dell’incarto della ricorrente ed essersi espressa circa la tempestività dell’opposizione del 12 luglio 2018 contro la decisione del 22 maggio 2018, dovrà stabilire se la percezione di interessi è corretta o meno e in caso di risposta positiva indicarne dettagliatamente le ragioni. Alla ricorrente, rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 LPG; cfr. sentenza 8C_28/2018 del 3 aprile 2018 dove al consid. 6 il TF ha rammentato, con riferimento alla DTF 137 V 210 consid. 7.1, che “ il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria ”).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.